

ALLEGATO "B"



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**REGOLAMENTO
DEL BARATTO AMMINISTRATIVO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 10.05.2018, divenuta esecutiva il 24.05.2018
Il presente regolamento entra in vigore il 08.06.2018

Art. 1 Riferimenti legislativi

L'art.190 "Baratto amministrativo" del D.Lgs. n.50 del 18/04/16 che testualmente recita: "*Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa*", conferma e rafforza la potestà degli Enti territoriali circa la definizione di riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato.

Art. 2 Il Baratto Amministrativo

Con il concetto di "Baratto Amministrativo" si introduce la possibilità di applicare l'art. 1 del presente Regolamento al fine di consentire all'Ente Comunale di deliberare riduzioni o esenzioni dei tributi in via sperimentale della sola TARI a fronte di prestazioni di pubblica utilità.

La riduzione o l'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse a cittadini ed a comunità di cittadini costituite a tal fine in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. Il necessario collegamento tra intervento di cura del territorio comunale e l'agevolazione tributaria riconosciuta, come richiamato dall'art. 190 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è funzionale al controllo degli effetti che, il mancato o ridotto gettito del tributo locale, possa generare sul bilancio d'esercizio.

Art. 3 Applicazione del Baratto Amministrativo

Il "Baratto Amministrativo" viene applicato, in forma volontaria, ai contribuenti che sono soggetti passivi della Tassa sui rifiuti (TARI) e per la quale richiedono riduzione o esenzione a fronte di interventi di riqualificazione del Territorio. I destinatari del "Baratto Amministrativo" non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

Art. 4 Individuazione dell'importo complessivo

Per le necessarie previsioni di bilancio ogni anno, viene fissato l'importo massimo complessivo del "Baratto amministrativo" compatibilmente alle risorse del bilancio stesso. Alla Giunta Comunale viene demandata la competenza, entro il termine di approvazione della proposta bilancio, di

stabilire e/o variare l'importo annuo complessivo del "Baratto amministrativo", le scadenze per la presentazione delle domande e la definizione delle attività per la riqualificazione e la manutenzione del territorio. Il limite individuale annuo massimo di agevolazioni tributarie riconoscibili per contribuente che realizza il "baratto amministrativo" è fissato in € 300,00 ed in ogni caso di importo pari o inferiore alla somma dei tributi che dovrebbe pagare.

Art. 5 – Criteri di accesso al "baratto amministrativo"

1. Il "baratto amministrativo" viene applicato, a favore dei cittadini residenti o associazioni del Comune di Alcamo intestatari del tributo comunale TARI.
2. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. Residenza nel Comune di Alcamo;
 - b. Età non inferiore ad anni 18;
 - c. Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi.
3. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali i requisiti richiesti sono:
 - a. Sede legale nel Comune;
 - b. Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Alcamo;
 - c. Iscrizione all'"Albo Comunale delle Associazioni";
 - d. Iscrizione nel Registro Regionale, laddove richiesto dalle normative vigenti.

I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al precedente comma.

4. Gli interventi di cura del territorio possono essere svolti dallo stesso contribuente o da altra persona del proprio nucleo familiare anagrafico da indicare nell'apposito modulo. Viene privilegiato l'accesso al "baratto amministrativo" da parte di cittadini residenti appartenenti alle fasce sociali più deboli, secondo i punteggi assegnati in base all'art. 7.
5. Le Associazioni di cittadini con sede nel Comune di Alcamo hanno accesso al "baratto amministrativo" in riferimento alle obbligazioni tributarie di cui è soggetto passivo l'Associazione stessa. Gli interventi di cura del territorio devono essere svolti dai membri dell'Associazione.
6. Viene privilegiato l'accesso al baratto amministrativo da parte di Associazioni giuridicamente riconosciute con sede nel Comune di Alcamo e di cittadini residenti appartenenti alle fasce sociali più deboli con riferimento alla presa in carico al Servizio Sociale Professionale di base,

al basso indicatore di situazione economica equivalente, alla mancanza di occupazione e in particolare all'assenza di forme di integrazione e sostegno al reddito previsti per legge, secondo i punteggi assegnati in base al successivo articolo 7.

Art. 6 Identificazione del numero di moduli

1. La Direzione 4 – Lavori Pubblici – Servizi Tecnici e Ambientali, individua gli ambiti di intervento relativi alla riqualificazione del Territorio ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di consentire ai cittadini di presentare specifici progetti relativi all'attivazione di quanto previsto dalla Direzione 4 come contropartita dell'importo come fissato nel precedente art. 4 del presente Regolamento, stabilendo quali lavori definire con il baratto e il numero di moduli.
2. Ogni singolo modulo sarà composto da n. 8 ore per un valore simbolico complessivo di € 60,00 per ciascun modulo e nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Al Servizio Tecnico viene demandata la funzione di Tutor per l'attività di coordinamento, controllo e realizzazione del progetto.
3. Il Tutor viene incaricato della rendicontazione all'ufficio competente circa la effettiva realizzazione del singolo progetto in modo da consentire, a quest'ultimo, di predisporre il riconoscimento della riduzione o esenzione della TARI per la quale era stata attivata la procedura del Baratto.
4. Lo svolgimento delle attività di cui al “Baratto Amministrativo” può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione dell'Ente.
5. Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa idonea autorizzazione.

Art. 7 Destinatari del “Baratto Amministrativo”

I destinatari del “Baratto Amministrativo” sono **le associazioni** e i cittadini maggiorenni soggetti passivi TARI con un indicatore ISEE **non superiore a € 16.000,00** per i quali richiedono riduzione o esenzione.

Le domande relative ai progetti possono essere presentate, consegnando l'apposito modello e la documentazione richiesta entro il termine indicato dalla Delibera di Giunta.

Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del “Baratto Amministrativo”, la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

REQUISITI	PUNTEGGIO
ISEE da € 0,00 ad € 6.000,00	8
ISEE da € 6.000,01 ad € 12.000,00	7
ISEE da € 12.000,01 ad € 16.000,00	5
Stato di disoccupazione del soggetto richiedente	3
Persone che vivono sole	2
Per ogni figlio minori a carico	2
Per componenti il nucleo familiare in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute	2

A parità di punteggio ottenuto, ai sensi della tabella di cui sopra, si procederà secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle richieste al Protocollo Generale. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (farà fede la data del protocollo).

Tali riduzioni sono concesse a cittadini ed a comunità di cittadini costituite a tal fine in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. L'attività assegnata al richiedente del "Baratto Amministrativo" può essere svolta dallo stesso contribuente o da altra persona del proprio nucleo familiare anagrafico. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte del Tutor è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

Art. 8 Obblighi del richiedente

Il destinatario del "Baratto Amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con il Comune di Alcamo.

E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli.

In particolare, deve comunicare tempestivamente al Tutor eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, riconoscendo n.8 ore di partecipazione al "Baratto amministrativo" ogni € 60,00 di tributo simbolico da versare.

Art. 9 Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

Gli interventi saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree o immobili pubblici individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini stessi. Gli interventi sono finalizzati a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

- manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
- sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali e sentieri;
- attività legate alla gestione dei rifiuti;
- pulizie delle strade, piazze, marciapiedi, e altre pertinenze stradali di proprietà o competenza comunale;
- pulizia dei locali di proprietà comunale;
- lavori di pulizia e piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
- manutenzione delle aree giochi per bambini, arredo urbano, ecc.

Art. 10 Procedimento per l'accesso al Baratto Amministrativo

1. Per l'accesso all'Istituto del baratto amministrativo i soggetti interessati dovranno presentare il progetto, redigendo l'apposita domanda, **entro il termine stabilito dalla Giunta Municipale** ai fini dell'applicazione dell'istituto per l'anno in corso.
2. I progetti devono essere presentati sulla base di specifica modulistica e contenere:
 - l'indicazione e descrizione degli interventi da realizzare;
 - i tempi e gli orari di svolgimento degli interventi;
 - le ore stimate per la realizzazione degli interventi raggruppate in moduli di 8 ore ciascuno;
 - il tributo per cui si chiede l'agevolazione.
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei progetti di intervento per accedere al baratto amministrativo, i servizi comunali provvederanno alla verifica di fattibilità secondo i requisiti richiesti, come segue:
 - a) La Direzione 4 – Lavori Pubblici – Servizi Tecnici e Ambientali provvederà alla verifica dell'ammissibilità dei progetti, alla valutazione ed eventuale integrazione degli stessi;
 - b) La Direzione 5 Entrate Tributarie e Patrimoniali determinerà la quantificazione delle agevolazioni riconoscibili.
4. Nel caso in cui l'importo delle agevolazioni riconoscibili in base ai progetti d'intervento

presentati fosse superiore all'importo annuo messo a disposizione per il "baratto amministrativo" nell'ambito degli strumenti di programmazione, si darà priorità ai progetti presentati dai soggetti con ISEE più basso.

Nel caso delle Associazioni si darà precedenza a quelle con sede nel Comune di Alcamo, aventi maggiore anzianità di costituzione e, in caso di parità, all'ordine cronologico di presentazione dei progetti.

Art. 11 Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente Regolamento;
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, con rivalsa eventuale da parte dell'ente nei confronti del soggetto sottoscrittore del patto;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione.
3. In apposito documento anche elettronico sono rendicontate le prestazioni oggetto del Baratto Amministrativo al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi. La stesura di tale documento è a carico dell'Ufficio Tecnico.
4. Il mancato rispetto per 3 volte consecutive del calendario delle attività previste nel patto di

collaborazione senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto, senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto, nemmeno in parte, come titolo di credito.

Art. 12 Assicurazione

1. I cittadini e le associazioni di cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Il cittadino attivo/Associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative stipulate dal Comune.

Art. 13 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune può fornire i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal Comune.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 14 Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini, va individuato un supervisore, all'interno dell'Area Tecnica, cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione specifica le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza

alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 15 Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che collaborano con l'Amministrazione rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica a partire dall'esercizio finanziario 2019.